

Allegato C

Comune di Ledro

Provincia di Trento

N. ----- di Rep. (delle scritture private)

S C H E M A D I C O N V E N Z I O N E

contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva riguardante le opere elettriche e da termoidraulico e le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale denominato Caserma dei Vigili del Fuoco di Pieve di Ledro, p.ed. 388 in C.C. Pieve.

CUP (Codice Unico di Progetto)

CIG (Codice identificativo di gara)

Tra i Signori:

1) sig. dott. arch. Capizzi Carmelo nato a Viterbo il 25/08/1965, CF CPZCML65M25M082X, che interviene nel presente anno non in nome proprio ma unicamente in rappresentanza del Comune di Ledro, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico;

2) sig. _____ nato a il _____ e con studio in _____ ()

CF: _____, iscritto all'ordine _____ al n. _____;

- in conformità alla determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. _____ del _____, che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione, si stipula la seguente convenzione:

ART. 1 (Oggetto dell'incarico)

Comma 1) L'amministrazione comunale del comune di Ledro, di seguito denominata anche "Amministrazione", affida al _____, iscritto all'ordine _____, di seguito denominato anche "Professionista", che accetta, l'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo riguardante le opere elettriche e da termoidraulico e le funzioni di coordinatore

SOGGETTO A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO D'Uso, ai sensi dell'art. 1 - lett. B), della Parte II° della Tariffa Allegata al DPR. 26.4.1986 n. 131 (trattandosi di atti che riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggetti all'I.V.A.)

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui 91 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio comunale denominato Caserma dei Vigili del Fuoco di Pieve di Ledro, p.ed. 388 in C.C. Pieve, alle condizioni stabilite prioritariamente nella presente convenzione.

Comma 2) L'oggetto dell'incarico di cui al comma precedente, nonché il contenuto del preventivo di parcella del Professionista pervenuto in data _____, che viene allegato alla presente convenzione quale sua parte integrante sotto la lettera "B" - non possono essere variati senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore Tecnico del comune di Ledro e stipulazione del relativo atto aggiuntivo alla presente convenzione. Il procedimento di autorizzazione sospende il termine per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione, dalla data di ricevimento della comunicazione recante la proposta di variazione da parte di una delle parti contraenti all'altra, fino alla data di stipulazione dell'atto aggiuntivo alla presente convenzione.

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni contenute nella presente convenzione , dovranno essere conformi al Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 50/ 2016 , alle disposizioni contenute nella L.P. 9 marzo 2016 n. 2, L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.n. e al DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/leg.

ART. 2 (Termini di consegna)

Comma 1) Gli elaborati che fanno parte del progetto definitivo ed esecutivo e il piano della sicurezza e coordinamento di cui all'art. 1 (uno) devono essere consegnati dal Professionista all'Amministrazione in numero 5 (cinque) copie cartacee e su supporto magnetico in formato dwg, pdf, doc entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione della presente convenzione.

Comma 2) Qualora il Professionista non rispetti il termine previsto per la consegna degli elaborati di cui al comma 1), sarà applicata dall'Amministrazione, nei confronti del medesimo Professionista, una penale pari all'uno per mille del corrispettivo professionale relativo alla parte

**SOGGETTO A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO D'USO, ai sensi dell'art. 1 -
lett. B), della Parte II° della Tariffa Allegata al D.P.R. 26.4.1986 n. 131
(trattandosi di atti che riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi
soggette all'I.V.A.)**

oggetto del ritardo e per ogni giorno naturale di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% del corrispettivo professionale che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 3 (tre) della presente convenzione.

Comma 3) I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Amministrazione o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal Responsabile del Servizio di merito, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico di cui all'art. 1 (uno).

Comma 4) Per motivi validi e giustificati, l'Amministrazione, con nota del Responsabile del Servizio di merito, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista allo stesso Servizio di merito, prima della scadenza del termine fissato al comma 1).

ART. 3 (Compensi)

Comma 1) Il compenso dovuto dall'Amministrazione al Professionista, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di Legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dal preventivo di parcella del Professionista di data 24 ottobre 2018 prot. n.13378 allegato alla presente convenzione sotto la lettera "B", è determinato nell'importo complessivo di Euro

(_____) - e viene così suddiviso:

Onorario Euro _____

Cassa previdenziale Euro _____

IVA 22% Euro _____

TOTALE Euro _____

Comma 2) Il compenso di cui al comma precedente è corrisposto dall'Amministrazione al Professionista, previa emissione di fattura da parte dello stesso Professionista con le seguenti modalità di pagamento:

a) pagamenti in acconto dell'intero importo dovuto per le prestazioni inerenti la progettazione

**SOGGETTO A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO D'USO, ai sensi dell'art. 1 -
lett. B), della Parte II° della Tariffa Allegata al D.P.R. 26.4.1986 n. 131
(trattandosi di atti che riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi
soggette all'I.V.A.)**

definitiva/esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, successivamente al deposito presso gli uffici comunali del progetto esecutivo e del piano della sicurezza qualora ritenuto completo dei necessari elaborati

b) pagamenti in acconto fino al 90% (novanta per cento) per le prestazioni inerenti il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili;

c) pagamento del saldo corrispondente al residuo 10% (dieci per cento) del TOTALE indicato al comma precedente, ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione con esito positivo.

3). Al fine della corresponsione dei pagamenti, il Professionista è autorizzato ad emettere la relativa fattura alle seguenti scadenze :

a) per l'acconto di cui alla lettera a) del comma 2, ad avvenuta presentazione del progetto esecutivo e del piano della sicurezza.

b) per gli acconti di cui alla lettera b) del comma 2, ad avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori o dei documenti equivalenti;

c) per il saldo di cui alla lettera c) del comma 2, ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

La liquidazione della prestazione è comunque subordinata alla dichiarazione del Dirigente del Servizio di merito attestante l'avvenuto adempimento, da parte del Professionista medesimo, degli obblighi contrattualmente assunti. Tale dichiarazione, che dovrà essere rilasciata entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna degli elaborati non costituisce peraltro valutazione tecnica sugli elaborati e non entra nel merito delle modalità di elaborazione. La dichiarazione liberatoria, trascorso invano il termine stabilito per il suo rilascio, si intenderà comunque tacitamente concessa. A seguito del rilascio di tale dichiarazione liberatoria, ovvero decorso il termine ora citato, potrà essere emessa fattura;

ART. 4 (Impegni del professionista)

Il "Professionista" riconosce facoltà del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto e si impegna a tenere conto di tali orinentamenti, purchè non incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico.

Qualora invece fossero richieste dal Committente modifiche agli elaborati progettuali già consegnati e validati o Perizie Modificative o Suppletive in corso d'opera al progetto approvato, queste saranno redatte dal Professionista prendendo come riferimento il D.M. 17/6/2916, a cui verrà applicato lo stesso ribasso indicato in sede di offerta, e saranno oggetto di atto integrativo al presente disciplinare, previa determinazione dei relativi compensi in accordo tra le parti.

Il professionista è infine obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al Responsabile di Procedimento ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si verificasse nella conduzione dell'incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Responsabile di Procedimento con obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

ART. 5 (revoca dell'incarico)

E' facoltà del Committente revocare l'incarico quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, ovvero quando la penale di cui all'art. 2 abbia

raggiunto il 10% dell'importo dei corrispettivi sui quali è stata calcolata.

La rescissione di cui al comma 1 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno quindici giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 6 (Ripartizione oneri fiscali ed assimilati)

Comma 1) L'imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico del Professionista, mentre il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi Professionisti e l'imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo sono a carico dell'amministrazione, quale destinataria della prestazione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Professionista _____ dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge, anche con riferimento al principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all'art. 20, comma 5), della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e di non essere interdetto, neppure in via temporanea, dall'esercizio della professione.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Ledro,

IL PROFESSIONISTA

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione ed in particolare:

p. il Comune di Ledro

IL PROFESSIONISTA

Dott. Arch. Carmelo Capizzi

SOGGETTO A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO D'USO, ai sensi dell'art. 1 - lett. B), della Parte II° della Tariffa Allegata al D.P.R. 26.4.1986 n. 131 (trattandosi di atti che riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'I.V.A.)

